



COMUNE DI CASORIA
(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 85
DEL 04/04/2007

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Tipo di occupazione

Articolo 4 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

Articolo 5 Domanda di occupazione

Articolo 6 Contenuto della domanda di occupazione

Articolo 7 Pronuncia sulla domanda

Articolo 8 Contenuto dell' autorizzazione

Articolo 9 Rilascio dell' autorizzazione

Articolo 10 Autorità competente al rilascio

Articolo 11 Occupazioni con impianti pubblicitari

Articolo 12 Obblighi del titolare dell' autorizzazione

Articolo 13 Occupazioni ed esecuzione di lavori

Articolo 14 Manutenzione delle opere

Articolo 15 Rinnovazione e rinuncia dell' autorizzazione

Articolo 16 Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione all' occupazione di suolo

Articolo 17 Risoluzione dell' autorizzazione

Articolo 18 Trasferimento dell' autorizzazione

Articolo 19 Estinzione dell' autorizzazione

CAPO II OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

Articolo 20 Occupazioni d'urgenza

Articolo 21 Occupazioni abusive

CAPO III AMBITO D' APPLICAZIONE

Articolo 22 Applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Articolo 23 Classificazione del suolo pubblico

Articolo 24 Soggetto passivo

Articolo 25 Versamento del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche

Articolo 26 Versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le occupazioni giornaliere

Articolo 27 Rettifica ed accertamento d' ufficio

Articolo 28 Rimborsi

Articolo 29 Sanzioni Tributarie ed interessi

Articolo 30 Contenzioso

Articolo 31 Attività di controllo

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 Norma transitoria

Articolo 33 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare dell' autorizzazione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche determinato in base a tariffa. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.
3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura del della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s' intendono:

1. Con la dicitura “ **occupazione di suolo pubblico** “ si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.
2. Con il termine “ **suolo pubblico** “ usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Casoria comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati su strade, piazze ecc., nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Per “ **Autorità competente** “ si intende il 6° Settore LL.PP. abilitato al rilascio di autorizzazioni di occupazione, sia giornaliera che annuale o pluriennale, di "suolo pubblico".
4. Per “ **della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**“, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
5. Per “ **autorizzazione**“, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
6. Per “ **occupazione** “ o “ **occupare** “, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
7. Per “ **suolo pubblico** “ o “ **spazio pubblico** “, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune,
8. Per “ **area pubblica attrezzata** “, l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizio, di allacciamento e di fornitura di energia elettrica.
9. Per “ **Soggetti titolari** “ si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'Articolo 87, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Articolo 3

Tipo di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, anche se temporanee, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in :

1. “ **Permanenti** “ le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque non è superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

a) “ **Pluriennali** “ quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto dell' autorizzazione all' occupazione di suolo iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.)

b) “ **Annuali** “ quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

c) “ **Temporane** “ le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Le occupazioni temporanee, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di , realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore (Occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto).

Articolo 4

Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

1. Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

2. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.

3. Chioschi, edicole, disdella tassa occupazione spazi ed aree pubblicheri automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.

4. Disdella tassa occupazione spazi ed aree pubblicheri di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.

5. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.

6. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.

7. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici con i criteri e le modalità determinati dall' articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997.

Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione.

Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casoni destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati.

Nella determinazione forfettaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

9. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

10. Varchi di accesso dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, locali di proprietà privata che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

11. Le occupazioni con passi carrabili o pedonali sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per i passi carrabili o pedonali si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

A tal fine si considerano altresì tassabili come passi carrabili o pedonali la copertura di fossi o canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse (o dei pedoni per i passi pedonali).

Nel caso di copertura di fossi o canali, la superficie da assoggettare a canone è determinata dall'ampiezza dell'accesso dei veicoli (per i passi carrabili) e dei pedoni (per i passi pedonali), per la profondità di 1 metro convenzionale, indipendentemente dall'eventuale maggiore superficie complessiva oggetto della copertura. Tale maggiore superficie essendo configurabile come una copertura generalizzata del fosso o canale, non risulta da assoggettare a canone in quanto costituisce un'opera di sistemazione stradale di interesse collettivo.

Sono ancora da ritenersi assoggettati al canone come passi carrabili o pedonali quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, costruito sempre allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli: in questo caso la superficie assoggettata a canone è quella dello smusso.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

Su espressa richiesta dei proprietari di detti accessi “a raso” può essere rilasciato apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante i medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. L'apposizione del cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada” e successive modificazioni, è subordinato al pagamento del canone di concessione.

12. Pensiline per la fermata di mezzi di trasporto (taxi, autobus, bus, tram, metropolitana, ecc.).

13. Anditi, ponteggi, ponti mobili, ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

14. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

15. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

16. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità.

17. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

18. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni.

19. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

Articolo 5 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, sia permanente che temporaneo deve fare apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune di Casoria Settore LL.PP. competente al rilascio previo parere del Comando Vigili Urbani e consegnata all'Ufficio Protocollo. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. Per le occupazioni giornaliere, la domanda in carta legale può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione;

3. Per le occupazioni d'urgenza, la domanda in carta legale può essere presentata entro tre giorni successivi all'inizio dei lavori, all'uopo precisando la data d'inizio dell'occupazione e l'urgenza dei lavori da eseguire;

4. Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione;

5. Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione;

Articolo 6 **Contenuto della domanda di occupazione**

1. La domanda deve contenere:

2. L' indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;

3. L' ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

4. L' oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l' occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;

5. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.

6. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

7. La documentazione tecnica prevista per il tipo di occupazione dal Settore LL.PP. comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Articolo 7 **Pronuncia sulla domanda**

1. Sull'istanza di autorizzazione all' occupazione, il Settore LL.PP. si pronuncia nei 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il Settore LL.PP., nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a dieci giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto di autorizzazione potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. In caso di assenso, il Settore LL.PP. trasmette immediatamente l'atto al Servizio Tributi competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

4. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Settore LL.PP..

5. In ogni caso, per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio Tributi competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

6. Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

Articolo 8 **Contenuto dell' autorizzazione**

Nell'atto di autorizzazione sono indicate:

1. Le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari con riporto dei relativi dati catastali;
3. L'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. La tipologia dell'occupazione;
5. Il periodo per il quale l' autorizzazione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali, gli anni;
6. Le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina l' autorizzazione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto d' autorizzazione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare;
8. L'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
9. La determinazione della della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dovuto.

L' autorizzazione viene sempre accordata:

1. A termine, per la durata massima di anni 20;
2. Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
4. Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del titolare dell' autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
6. Al termine dell' autorizzazione il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 9 **Rilascio dell' autorizzazione**

1. Il Settore LL.PP., accertate le condizioni favorevoli, previo parere del Comando Vigili Urbani redige atto di autorizzazione debitamente sottoscritto dal Dirigente Settore LL.PP., contenente tutti i dati di cui al precedente articolo 6, che rimette al Servizio Tributi competente all'accertamento e riscossione dell'entrata della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dandone conoscenza all'interessato che va, altresì, informato sull'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto di autorizzazione ed all'inizio dell'occupazione.

- a. Relativamente alle occupazioni giornaliere, solo la durata espressa in giorni ed il termine finale, fissati dal Settore LL.PP., all'uopo precisando che, in nessun caso, la data di fine occupazione potrà eccedere il termine stabilito dal Settore LL.PP.;
- b. Relativamente alle occupazioni annuali, l'anno di riferimento con decorrenza dal 1° gennaio;
- c. Per le occupazioni pluriennali, la durata in anni dell'occupazione.

2.L'Ufficio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche ricevuto l'atto e sulla scorta degli elementi nello stesso riportati, determina l'importo del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche con l'indicazione degli elementi giustificativi, lo comunica, anche via fax, telefono, e-mail, al soggetto interessato e ne acquisisce il pagamento.

3.Il mancato ritiro dell'atto di autorizzazione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche, entro i successivi 7 giorni equivale ad abbandono della richiesta di occupazione.

4.Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell' atto é dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, l' autorizzazione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

5.Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti d' autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

6.Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

7.I provvedimenti di autorizzazione, riguardanti occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio ambulante settimanale, sono trasmessi in copia al competente Servizio Tributi, per la determinazione annuale della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche dovuto.

Articolo 10 **Autorità competente al rilascio**

1.Con atto di organizzazione interna, il Settore LL.PP. e il Comando Vigili Urbani sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche improntata alla massima efficienza ed efficacia.

2.Le autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge, di quanto riportato nel presente regolamento e di quant' altro sancito dai vigenti Regolamenti Comunali ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

Articolo 11 **Occupazioni con impianti pubblicitari**

1.Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nella specifica normativa legislativa e regolamentare del Regolamento Comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con relativa normativa tecnica e transitoria di adeguamento alla normalità" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2001.

Articolo 12 **Obblighi del titolare dell' autorizzazione**

1.Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 16.

2.Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare dell' autorizzazione di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

3.Il titolare dell' autorizzazioni ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia.

Inoltre ha l'obbligo:

1. Di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l'occupazione;

2. Di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'arca che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

3. Di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 13 **Occupazioni ed esecuzione di lavori**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e dalle consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di autorizzazione, l'interessato:

a. Deve non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c. Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d. Collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

e. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 15

Articolo 14

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e/o pertinenze formanti oggetto di autorizzazione, è sempre e comunque a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 15

Rinnovazione e rinuncia dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione all'occupazione di suolo pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione all'occupazione di suolo in atto.

2. In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo deve essere presentata entro il 30 settembre.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 16

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Nessun rimborso o abbuono della della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine titolare dell'autorizzazione stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare dell'autorizzazione.

4. Tali condizioni devono essere indicate, dall'Autorità competente, nell'atto di autorizzazione.

Articolo 17

Risoluzione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade qualora il titolare dell'autorizzazione non rispetti le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

2. Per mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

1. Per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;

3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l' autorizzazione. La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti dell' autorizzazione a decorrere dal momento in cui viene pronunciata. In tal caso: per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche riferito all'anno di autorizzazione.

Articolo 18 **Trasferimento dell' autorizzazione**

1. Sono vietati, a pena di nullità, il trasferimento, a qualsiasi titolo, dell' autorizzazione, salvo i seguenti casi:

a) Variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica sempre che l'occupazione concessa rimanga inalterata;

b) Successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato. Nei casi di cui al comma precedente - ed in riferimento alle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico pluriennali - devono essere tempestivamente comunicati, al 6° Settore LL.PP. e al Servizio Tributi competente all'accertamento e riscossione dell'entrata, gli estremi del nuovo titolare, successivamente ognuno per le proprie competenze provvederanno alle opportune variazioni, rilasciando nuova autorizzazione.

2. La sostituzione diventa efficace dalla data di rilascio della nuova autorizzazione.

Articolo 19 **Estinzione dell' autorizzazione**

1. Sono cause di estinzione dell' autorizzazione:

a) La morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

CAPO II **OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**

Articolo 20 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato senza aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l' autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Settore LL.PP. e Comando Vigili Urbani via fax o con telegramma, la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni successivi all' inizio dei lavori in carta legale al competente Settore LL.PP., all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione e specificando l'urgenza dei lavori da eseguire.

2. Il Settore LL.PP. unitamente al Comando Vigili Urbani provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Articolo 21 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2.Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a. Difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione, limitatamente alle accertate difformità;

b. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell' autorizzazione all' occupazione di suolo, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione dell' autorizzazione all' occupazione di suolo medesima.

3.Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

4.Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale.

5.In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi.

CAPO III AMBITO D' APPLICAZIONE

Articolo 22

Applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1.Il Comune di Casoria, avvalendosi della facoltà di cui all' articolo 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall' articolo 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta - a far data dall' 01.01.2005 - le occupazioni di suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma ricompresi allo interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada, al pagamento di un della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche da parte del titolare del relativo atto di autorizzazione.

2.A tal fine, sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), dalle seguenti delibere:

a. Delibera numero 2 del 31.12.1999 del Commissario ad Acta Mario Longobardi, giusta nomina sezione provinciale del CO.RE.CO del 02.03.1999 protocollo numero 4463/A seduta del 22.02.1999 verbale numero 15 avente per oggetto:” Delimitazione del perimetro urbano classificazione e declassificazione delle strade comunali e provinciali D.Lgs. numero 285 del 30.04.1992 e D.P.R. 495/92” ;

Come riportato nell' elenco e relativa planimetria che si allegano al presente regolamento rispettivamente sotto la voce “ A “ e “ B “, approvati unitamente alla delibera di cui sopra.

b. Delibera di Consiglio Comunale numero 104 del 20.04.2000 avente per oggetto: “ Delimitazione del perimetro urbano – classificazione e declassificazione delle strade comunali e provinciali D.Lgs. numero 285 del 30.04.1992 e D.P.R. 495/92”, integrazione alla delibera Commissariale numero 2 del 31.12.1999, presa d' atto delle deduzioni dell' Amministrazione Provinciale di Napoli, con la quale le sottoelencate strade, già ricadenti nel centro abitato erano classificate Provinciali, venivano classificate come Comunali e precisamente:

- **Via Macello;**
- **Via Michelangelo;**
- **Via Padula;**
- **Via Pascoli;**
- **Via Pio XII;**
- **Via Provinciale Afragola – Fratta;**
- **Via Rossini;**
- **Via Nazario Sauro.**

Articolo 23

Classificazione del suolo pubblico

1.Ai fini dell'applicazione del della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il suolo pubblico – relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Casoria comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati su strade, piazze ecc., nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada, viene classificato nelle seguenti categorie di importanza,

desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, del valore economico dell'area, con riferimento anche al mercato dei fitti ed alle modalità di occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

Categoria "A"

- **Via Principe di Piemonte;**
- **Via Circunvalazione Esterna;**
- **Via Marconi Guglielmo;**
- **Via Pio XII;**
- **Strada Statale 87;**
- **Piazza Trieste e Trento;**
- **Piazza Cirillo;**
- **Via Nazionale delle Puglie;**
- **Via Arpino;**
- **Via Colasanto Domenico.**

Categoria "B"

1.Devono intendersi tute le altre strade, piazze ecc., nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Articolo 24 **Soggetto passivo**

- 1.Il della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche é dovuto dal titolare dell' autorizzazione.
- 2.Nel caso di occupazioni abusive la tassa occupazione spazi ed arree pubbliche è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di una attività economica o commerciale.
- 3.Nel caso di pluralità dei titolari di attività che comportino occupazioni abusive o di pluralità di occupanti di fatto, l'indennità é dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Articolo 25 **Versamento del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche**

- 1.Il versamento del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche , nel caso di nuova autorizzazione o di variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore tributo, deve essere eseguito al del ritiro dell' autorizzazione il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 2.Il della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche sia superiore ad euro **258,00** (**duecentocinquantotto/00**).
- 3.L'attestazione del versamento va consegnata all'ufficio competente all'accertamento dell'entrata.
- 4.Per le annualità successive a quella del rilascio dell' autorizzazione all' occupazione di suolo, il versamento del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. **L'attestazione del versamento va consegnata all'ufficio competente all'accertamento dell'entrata.**
- 5.Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale.
- 6.L'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 26 **Versamento del della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche per le occupazioni giornaliere**

- 1.Il della tassa occupazione spazi ed arree pubbliche temporenea deve essere corrisposto in unica soluzione.

2. Il versamento deve essere eseguito atto dell'inizio dell'occupazione con le modalità descritte al precedente articolo 26. Il rilascio dell' autorizzazione é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 27 **Rettifica ed accertamento d' ufficio**

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, il tributo dovuto quale tassa occupazioni spazi ed aree e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.

4. Questo Ente, per ragioni di economicità emette avviso di accertamento fino ad un limite massimo di € 16,52 comprensive di interessi e sanzioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 129 del 16/04/99, per ragioni di equità non riscuote somme versate dai contribuenti che si sono avvalsi dell'istituto del ravvedimento a mente dei D.lgs. n. 471/97, 472/97 e 473/97 e sue successive modifiche ed integrazioni fino ad un limite massimo di € 16,52 quale differenza tra tributo dovute e da corrispondere comprensivo sanzioni e interessi e tributo corrisposto, al fine di non creare disparità di quanto previsto al punto due del presente articolo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 129 del 16/04/99.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano retroattivamente, per tutti gli accertamenti emessi e non ancora divenuti esecutivi.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 296/2006, il versamento dell'imposta non è dovuto nel caso in cui il relativo importo complessivo sia inferiore o uguale a € 5,00

6. La riscossione coattiva del tributo tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 28 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 296/2006, è possibile effettuare compensazioni o rimborso tra somme a credito e somme a debito esclusivamente nell'ambito del medesimo tributo anche se afferenti ad annualità differenti, il contribuente pena improcedibilità entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione presenta la richiesta di rimborso o compensazione, l'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 quest'Ente non rimborsa somme fino ad un limite massimo di € 16,52 comprensive di interessi e sanzioni,

Articolo 29 **Sanzioni Tributarie ed interessi**

1. Le sanzioni in materia della Tassa occupazione spazi ed are pubbliche seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 37 si applica la seguenti sanzioni amministrativa

a) OMESSA DENUNCIA:

Sanzione da applicare 100 % con minimo di € 5162;

b) DENUNCIA TARDIVA OLTRE 30 GIORNI:

Sanzione da applicare 100 % con minimo di € 5162;

c) DENUNCIA TARDIVA ENTRO 30 GIORNI:

Sanzione da applicare 12.5% con minimo di € 6,46;

d) DENUNCIA INFEDELE O INCOMPLETA:

Sanzione da applicare 50%;

e) DENUNCIA INFEDELE PER OLTRE 1/4:

Sanzione da applicare 80%;

f) OGNI ALTRA VIOLAZIONE FORMALE (pena pecuniaria):

Sanzione da applicare € 51,62;

h) OGNI VIOLAZIONE FORMALE REGOLARIZZA NEI 30 GIORNI:

Sanzione da applicare € 6,46;

5. Le sanzioni indicate nei commi a e b sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa occupazione spazi ed are pubbliche, se dovuto e della sanzione.

6. La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto o a saldo, della tassa occupazione spazi ed are pubbliche è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

7. Sulle somme dovute per la tassa occupazione spazi ed are pubbliche si applicano interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 30 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.Lgs. 31.12.1992 n.546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31 **Attività di controllo**

1. L'organizzazione per il controllo delle occupazioni alla tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e sull'assolvimento dei relativi obblighi spetta al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi .

CAPO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 32 **Norma transitoria**

1. Nel corso dell'anno 2007 e per gli anni successivi, le autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento

3. Le autorizzazioni ad occupazioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all' 01.01.2007 si intendono confermate nella durata già disposta.

4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data dell' 01.01.2007 senza la prescritta autorizzazione possono essere regolarizzate secondo quanto previsto dal presente regolamento o eliminate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura del titolare presentando richiesta di autorizzazione in sanatoria, previa attestazione rilasciata dal Servizio tributi di aver assolto a tutti gli oneri tributari dalla data della loro installazione dell'impianto alla data di presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data dell' 01.01.2007 con autorizzazione ma difformi a quanto sancito dal presente regolamento possono essere regolarizzate o eliminate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura del titolare presentando richiesta di autorizzazione, previa attestazione rilasciata dal Servizio tributi di aver assolto a tutti gli oneri tributari dall' inizio dell' occupazione alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione in sanatoria.

6. Nei termini fissati dai precedenti commi non valgono le norme del silenzio assenso .

7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi configurerà lo stato di abusivismo delle occupazioni realizzate, trascorso tale periodo ed in carenza di regolarizzazione, le occupazioni senza la prescritta autorizzazione saranno ritenute abusive ed alle stesse verranno applicate le disposizioni di legge, fatto salvo il potere dell'Amministrazione della demolizione delle stesse in danno del titolare.

8. Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 285 del 30/04/92, D. Lgs. 360 del 10/09/93 e D.P.R. 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

Articolo 33

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall' 01.01.2007.